

D.g.r. 2 agosto 2021 - n. XI/5150

Approvazione dei criteri e delle modalità per l'erogazione di contributi in favore di maestri di sci e delle scuole di sci colpiti dalla crisi da COVID-19, a causa della mancata apertura al pubblico dei comprensori sciistici nella stagione sciistica invernale 2020/2021 - decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (art. 2, comma 2, lettera b) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamato l'obiettivo specifico del P.R.S. 109 ECON. 6.1 dello «Sport di montagna: sostegno e valorizzazione delle infrastrutture e delle professioni sportive»;

Vista la legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna», ed in particolare gli articoli 10 e 12 che prevedono:

- l'esercizio della professione di maestro di sci è subordinato al possesso della relativa abilitazione e all'iscrizione all'apposito Albo regionale tenuto dal rispettivo Collegio regionale (art. 10, comma 1);
- è istituito, quale organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione di maestro di sci il Collegio regionale dei maestri di sci (art. 10, comma 7);
- l'apertura e l'esercizio di scuole invernali o estive per l'insegnamento dello sci è soggetta alla presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio attività (SCI) alla Giunta Regionale (art. 12, comma 1);

Visto il regolamento regionale 29 settembre 2017, n. 5 «Regolamento di attuazione della l.r. 1 ottobre 2014, n. 26» che disciplina l'attività dei maestri di sci, i requisiti funzionali per l'apertura e l'esercizio delle scuole di sci, e che inoltre stabilisce all'art. 22 comma 5, che il dirigente regionale competente approvi annualmente con decreto l'elenco delle scuole di sci abilitate all'esercizio della loro attività in Lombardia;

Visto inoltre il decreto 15 dicembre 2020 n. 15715 «Approvazione elenco aggiornato delle scuole di sci operanti in Lombardia-anno 2020» dal quale risulta che in Lombardia sono operanti n. 64 scuole di sci;

Richiamati i provvedimenti concernenti le misure per il contrasto alla diffusione del COVID-19, a partire dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, con il quale è stata disposta a far tempo dalla stessa data dell'8 marzo 2020 la chiusura degli impianti nei comprensori sciistici, e considerato che la perdurante situazione di emergenza sanitaria ha determinato la mancata apertura al pubblico per tutta la stagione sciistica invernale 2020-2021;

Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese ed agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali connesse all'emergenza COVID-19» che, all'art. 2, istituisce nello stato di previsione del Ministero del Turismo un fondo con una dotazione pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici;

Richiamato, in particolare, l'art. 2, del sopra citato d.l. n. 41/2021 che:

- al comma 2, lettera b) attesta che «40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti. Gli importi di cui alla presente lettera b) sono distribuiti alle singole regioni e province autonome con decreto del Ministero del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in base al numero degli iscritti nei rispettivi albi professionali alla data del 14 febbraio 2021. Le regioni e province autonome provvedono con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione ai beneficiari»;
- al comma 3 stabilisce che «ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo» (ovvero che il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al d.lgs.

15 dicembre 1997, n. 446);

- al comma 3, stabilisce inoltre che il contributo di cui al comma 2, lettera b), in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10 (Indennità una tantum per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport);

Vista la nota del 14 aprile 2021 del Presidente Associazione Maestri Sci Italiani AMSI e del Presidente COL.NAZ. Collegio Nazionale Maestri di Sci, relativa alla proposta di ripartizione del Fondo di sostegno dedicato ai Maestri di Sci italiani;

Vista l'Intesa, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b) del d.l. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sullo schema di decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante disposizioni applicative per la distribuzione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano delle risorse in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti, raggiunta nella Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 8 luglio 2021 che assegna alla Regione Lombardia l'importo di euro 6.038.824,76 calcolato sulla base del numero degli iscritti all'albo professionale alla data stabilita del 14 febbraio 2021, che risultano essere pari a n. 2302 maestri, che prevede che i contributi siano da erogarsi nel rispetto del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 e successive modificazioni;

Vista la comunicazione in data 17 luglio 2021 del Presidente del Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Lombardia, che trasmette le risultanze del Gruppo di lavoro costituito tra Collegio Regionale Maestri di Sci ed Associazione Maestri di Sci della Lombardia, in merito alle proposte di criteri per la distribuzione delle risorse destinate ai maestri ed alle scuole di sci dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con Legge 21 maggio 2021, n. 69, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;

Richiamato l'art. 3 «Assegnazione dei contributi» del richiamato schema di decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, approvato nella Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 8 luglio 2021, che stabilisce quanto segue:

- i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi sono determinati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, con propri provvedimenti, nel rispetto del divieto di cumulo e della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 2, commi 3 e 4, del d.l. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;
- i contributi non sono cumulabili con le indennità a favore dei lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport, previste dall'articolo 10 del d.l. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

Vista la legge n. 241/1990 che, all'art. 12, recita: «La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi»;

Visto l'art. 8 della l.r. n. 1/2012, ove è disposto che qualora non siano già stabiliti da leggi o regolamenti, i criteri e le modalità da osservarsi nei singoli provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi genere a persone o enti pubblici o privati, sono predeterminati, con apposito provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale;

Ritenuto pertanto, in attuazione del sopracitato art. 3 dello schema di decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di dovere provvedere all'approvazione dei criteri per l'assegnazione dei contributi a maestri di sci e scuole di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti, riportati in allegato A), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visti:

Serie Ordinaria n. 32 - Lunedì 09 agosto 2021

- l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuti di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
- la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863 final - del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii.;
- la Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 4509 final «Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19»;
- la Comunicazione C(2021)34/06 del 1° febbraio 2021 con cui la Commissione ha adottato la quinta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando ulteriormente fino al 31 dicembre 2021 la validità del Quadro temporaneo e, innalzando a 1.800.000,00 euro per beneficiario, al lordo di oneri e imposte, per ogni impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, di cui alla sezione 3.1 del «Quadro temporaneo»;

Visto il d.l. 19 maggio 2020, n. 34 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dal d.l. 22 marzo 2021 n. 41, convertito con legge 69/2021, ed in particolare:

- il titolo II - capo II «Regime quadro della disciplina degli aiuti», oggetto di notifica alla Commissione Europea, a copertura degli aiuti concessi da tutte le Pubbliche Amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio) come da comunicazione aiuto SA.57021;
- l'articolo 53 che, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da Covid-19, deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernente il divieto per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti;
- l'articolo 54 che disciplina i massimali relativi alla concessione di aiuti nel Regime Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali concedibili;
- l'articolo 61 sulle disposizioni comuni per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo;
- l'articolo 63 che dispone, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, l'osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 e specifica che il «Codice Aiuto RNA - CAR» è acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 mentre la registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai beneficiari è operata dai soggetti concedenti, sotto la propria responsabilità;
- l'articolo 64 che dispone l'adeguamento del Registro Nazionale Aiuti, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

Dato atto che il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34:

- consente a Regioni, Province autonome, Enti territoriali e Camere di Commercio l'adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia;
- prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese;

Preso atto della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Visti, in particolare, i seguenti punti della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020:

- 26 e s.s. relativi alle regole di cumulo;
- 29 relativo al rispetto degli obblighi di monitoraggio e relazione e in particolare l'obbligo di pubblicazione da parte delle autorità concedenti delle informazioni su ogni singolo aiuto concesso ai sensi del Regime Quadro sul Registro Nazionale Aiuti entro 12 mesi dal momento della concessione;
- 42 e 44 relativi alle condizioni di compatibilità degli aiuti concessi nella sezione 3.1. del Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e capitale proprio;

Visto il d.l. 14 agosto 2020 n. 104 ed in particolare l'art. 62 concernente Aiuti alle piccole imprese e alle microimprese notificato alla Commissione Europea;

Viste:

- la Decisione C(2020) 6341 final dell'11 settembre 2020, con cui la Commissione con l'aiuto SA.58547 «COVID-19: amendment to SA.57021 - Regime Quadro - aid to small and micro enterprises» autorizza la modifica dell'aiuto di Stato SA.5702, recependo le modifiche apportate al Quadro Temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 da parte della Comunicazione sopra citata;
- la Decisione C(2021) 2570 final del 9 aprile 2021, con cui la Commissione, con l'aiuto SA.62495, autorizza la modifica al Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui agli aiuti SA.57021-59655-59827, recependo la proroga del termine di validità al 31 dicembre 2021 e l'innalzamento dell'entità massima di aiuti concedibili disposte dalla Comunicazione (2021)34/06 del 1° febbraio 2021;

Stabilito, pertanto, che gli aiuti di cui al presente provvedimento saranno concessi sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021-59655-58547-62495 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i. nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

Stabilito che tali aiuti, concessi sotto forma di sovvenzione a fondo perduto:

- sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021, salvo proroghe del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e del relativo aiuto;
- possono essere cumulati con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti previsti dai Regolamenti «de minimis» o dai Regolamenti di esenzione per categoria, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrate in predetti regimi;
- possono essere concessi ed erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34;
- non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento UE 651/2014 alla data del 31 dicembre 2019 ove applicabile;
- nel caso delle microimprese e piccole imprese che fossero in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, di non essere soggette a procedure concorsuali per insolvenza, di non aver ricevuto aiuti per il salvataggio (salvo che al momento della concessione dell'aiuto abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia), o per la ristrutturazione (salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione);

Dato atto che le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere:

- una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti di non essersi trovate in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 o, per le microimprese e piccole imprese che fossero in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, di non essere soggette a procedure concorsuali per insolvenza, di non aver ricevuto aiuti per il salvataggio (salvo che al momento della concessione dell'aiuto abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia), o per la ristrutturazione (salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione);

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115, che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Verificato che la registrazione del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato ex art. 8 del d.m. 115/2017 per l'aiuto SA.62495 è stata effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è certificata con l'attribuzione del «Codice Aiuto RNA - CAR» n. 17496;

Stabilito di demandare al dirigente competente:

- l'adozione di tutti gli ulteriori atti attuativi del presente provvedimento;
- il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione e in fase di verifiche propedeutiche ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss.;
- la verifica nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima per impresa, al lordo di oneri e imposte;
- l'assolvimento degli obblighi e delle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863 e s.m.i.;
- l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» ed i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale;

Ritenuto di demandare al Dirigente della U.O Impianti sportivi e infrastrutture e Professioni sportive della montagna della Direzione di Funzione Specialistica *Sport e Grandi Eventi Sportivi* l'adozione dei provvedimenti attuativi dell'iniziativa di cui trattasi in coerenza con obiettivi, modalità e criteri individuati nell'allegato A) a seguito dell'approvazione del decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e del perfezionamento delle procedure di bilancio conseguenti;

Acquisito il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato, di cui alla d.g.r. 30 giugno 2017, n. X/6777 e successivo d.s.g. n. 6833 del 16 maggio 2019 espresso nella seduta del 29 luglio 2021;

Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», ed in particolare, gli articoli 26 e 27 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone, enti pubblici o privati;

Ravvisato di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito della regione Lombardia;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare i «Criteri e modalità per l'erogazione di contributi in favore di maestri di sci e delle scuole di sci colpiti dalla crisi da Covid-19, a causa della mancata apertura al pubblico dei comprensori sciistici nella stagione sciistica invernale 2020/2021, decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (art. 2, comma 2, lettera b) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69», indicati nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che i contributi di cui al punto 1 saranno riconosciuti ed erogati in conformità al «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», di cui alla comunicazione della

Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863, e successive modificazioni;

3. di dare atto che i contributi di cui al punto 1 saranno riconosciuti ed erogati nel rispetto del divieto di cumulo con le indennità a favore dei lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport, di cui all'articolo 10 del d.l. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, così come stabilito dall'articolo 2, comma 3 del medesimo decreto-legge;

4. di demandare al Dirigente della U.O Impianti sportivi e infrastrutture e Professioni sportive della montagna della Direzione di Funzione Specialistica *Sport e Grandi Eventi Sportivi* l'adozione dei provvedimenti attuativi dell'iniziativa di cui trattasi in coerenza con obiettivi, modalità e criteri individuati nell'allegato A) a seguito dell'approvazione del decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e del perfezionamento delle procedure di bilancio conseguenti;

5. di prevedere che gli aiuti di cui al presente provvedimento saranno concessi sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021-59655-58547-62495 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

6. di demandare al dirigente competente:

- il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione e in fase di verifiche propedeutiche ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss.;
- la verifica nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima per impresa, al lordo di oneri e imposte;
- l'assolvimento degli obblighi e delle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863 e s.m.i.;
- l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

7. di attestare che contestualmente all'adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

8. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito della Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ . _____

ALLEGATO A

Titolo	APPROVAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA' PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DI MAESTRI DI SCI E DELLE SCUOLE DI SCI COLPITI DALLA CRISI DA COVID-19, A CAUSA DELLA MANCATA APERTURA AL PUBBLICO DEI COMPRESORI SCIISTICI NELLA STAGIONE SCIISTICA INVERNALE 2020/2021 - DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41 (ART. 2, COMMA 2, LETTERA B) CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 21 MAGGIO 2021, N. 69.
Finalità/PRS XI Lgs	P.R.S. 146 ECON. 6.1 "Sviluppo delle professioni sportive". Sostenere i Maestri di Sci di tutte le discipline e le Scuole di Sci operanti in Lombardia, per il sostegno delle spese di gestione, in ragione delle difficoltà economiche derivate dalla situazione causata dalla emergenza sanitaria COVID-19. Il settore degli sport di montagna è stato uno dei settori più colpiti dalla grave crisi economica derivante dall'emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus COVID-19, che ha di fatto vanificato, nella stagione sciistica 2020-2021 con la chiusura al pubblico dei comprensori sciistici, il regolare svolgimento della stagione invernale e, conseguentemente, ha bloccato la possibilità di lavoro per i maestri di sci e le Scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti, e creando danni economici significativi per migliaia di famiglie ed imprese.
Soggetti beneficiari	<ul style="list-style-type: none"> - Maestri di sci di tutte le discipline iscritti all'Albo del Collegio regionale della Lombardia alla data del 22/05/2021; - Scuole di sci operanti in Lombardia ed inserite nel Decreto della D.G. Sport e Giovani n. 15715 del 15/12/2020 "Approvazione elenco aggiornato delle Scuole di sci operanti in Lombardia anno 2020" e scuole di sci che hanno iniziato l'attività alla data del 22/05/2021.
Dotazione finanziaria	<p>La dotazione finanziaria complessiva destinata alla presente iniziativa ammonta a € 6.038.824,76 di risorse trasferite dallo Stato a Regione Lombardia, in attuazione dell'art. 2, comma 2, lettera b) del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e sarà suddivisa tra le seguenti 2 Linee:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Linea 1 - Maestri di sci : € 4.600.000,00 ➤ Linea 2 - Scuole di sci : € 1.438.824,76
Fonte di finanziamento	Risorse statali pari a € 6.038.824,76
Impatto territoriale	L'impatto della misura è su tutto il territorio regionale.

<p>Tipologia ed entità del sostegno</p>	<p>➤ Le agevolazioni consistono nella concessione di un contributo a fondo perduto una tantum a Maestri di Sci e Scuole di Sci, a titolo di indennizzo per la situazione di particolare disagio, senza vincolo di rendicontazione di spese connesse, secondo le seguenti modalità:</p> <p>Linea 1 - Maestri di Sci:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ un contributo pari a 220,00 € a maestro per tutti i maestri di sci iscritti all'Albo del Collegio regionale della Lombardia alla data del 22/05/2021; ➤ un contributo pari a 600,00 € a maestro per tutti i neo-maestri di sci che si sono iscritti all'Albo del Collegio regionale della Lombardia fra il 01/01/2019 e il 14/02/2021; ➤ un contributo indicativo di circa il 32% a maestro (percentuale che potrà essere rideterminata in difetto o eccesso sulla base delle effettive disponibilità di bilancio), per tutti i maestri di sci iscritti all'Albo del Collegio regionale della Lombardia prima del 01/01/2019 e che hanno percepito e dichiarato un reddito derivante dall'attività di maestro di sci, calcolato sul valore medio del reddito dichiarato nel periodo d'imposta 2017-2018-2019 risultante dalla dichiarazione dei redditi presentate per il medesimo periodo con la previsione di una quota massima rimborsabile pari a euro 8.000,00. ➤ Il valore medio verrà calcolato sulle due annualità migliori, scartando la peggiore annualità (reddito più basso). ➤ I maestri di sci che hanno lavorato nel corso della stagione invernale 2020-2021 (dal 1 dicembre 2020 al 30 aprile 2021), dovranno determinare il compenso percepito nel periodo indicato, sommando i compensi percepiti nel periodo stesso e non ancora percepiti, ma di competenza del periodo indicato. A tale somma verrà applicata una percentuale forfettaria di riduzione pari al 50% per determinare il reddito presunto. L'importo del reddito presunto così determinato verrà detratto dal valore medio del triennio, determinato come sopra indicato, cui verrà applicata la percentuale di sostegno. <p>Linea 2 - Scuole di sci:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Un contributo indicativo di circa il 10% per ogni Scuola (percentuale che potrà essere rideterminata in difetto o eccesso sulla base delle effettive disponibilità di bilancio), calcolato sul valore medio del compenso
--	---

	<p>dichiarato nel periodo d'imposta 2017-2018-2019 (quadro E rigo RE 6 del Modello Unico), risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate nei medesimi periodi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Il valore medio verrà calcolato sulle due annualità migliori, scartando l'annualità peggiore (reddito più basso). Nel caso in cui il compenso dichiarato sia superiore a 500.000,00 euro, la quota massima rimborsabile è pari a 100.000,00 euro. ➤ un contributo pari a 600,00 € per tutte le Scuole che hanno iniziato l'attività nel 2021 e non inserite nel Decreto della D.G. Sport e Giovani n. 15715.
Regime di aiuto/Divieto di cumulo	<p>I contributi saranno riconosciuti ed erogati in conformità al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863, e successive modificazioni.</p> <p>I contributi di cui al presente provvedimento saranno riconosciuti ed erogati nel rispetto del divieto di cumulo con le indennità a favore dei lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport, di cui all'articolo 10 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, così come stabilito dall'articolo 2, comma 3 del medesimo Decreto-Legge.</p>
Controlli	<p>Regione Lombardia effettuerà ex-ante, prima dell'erogazione del contributo, una serie di controlli a campione con estrazione casuale nella misura del 5% del totale delle domande presentate, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti richiedenti (Maestri e Scuole).</p>